

**PROVINCIA DI PARMA
CONVENZIONE-allegato A**

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PARMA, IN P.LE DELLA PACE, 1 – PARMA.

CONCEDENTE: PROVINCIA DI PARMA

CONCESSIONARIO: ARPAE-Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente, l'energia dell'Emilia-Romagna

CANONE: € 35.000/anno (IVA ESENTE)

RIMBORSO ANNUO ONNICOMPRESIVO SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI: € 58.692,87 (salvo conguaglio)

L'anno duemilaventi, con la presente scrittura, valida tra le parti ad ogni effetto di legge,

FRA

La Provincia di Parma (Codice Fiscale 80015230347), rappresentata dal Dott. Andrea Ruffini, autorizzato alla stipulazione dei contratti in virtù del Dispongo presidenziale prot. n. 23504/2019

E

L'Arpae Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Codice Fiscale 04290860370) in questo atto rappresentato da _____ domiciliato per la carica presso la sede della Direzione generale dell'Arpae, nella sua qualità di _____ secondo quanto disposto da _____;

Premesso:

che Provincia di Parma e ARPAE hanno stipulato l'accordo di collaborazione istituzionale recante ad oggetto "Accordo ai sensi dell'art. 15 L.241/90 per il funzionamento degli uffici ARPAE-Parma in attuazione della L.R. N. 13/2015", a cui si rinvia per tutto quanto non chiaramente espresso nella presente convenzione;

che la Provincia di Parma è proprietaria nel Comune di Parma – Piazzale della Pace n. 1 (Piani 3), di un immobile ad uso uffici, dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo e conseguentemente assoggettato al regime del demanio provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, 2°

comma e 824, 1° comma, del codice civile, con previsione di applicazione dello strumento della concessione amministrativa integrato da una convenzione attuativa;

che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) ha manifestato l'interesse a disporre dei locali attualmente occupati come sede dei propri uffici riconoscendo alla Provincia un canone annuo per utilizzo locali pari ad € 35.000,00 oltre al rimborso spese fino al 31/12/2021;

che pertanto si ritiene opportuno formalizzare una convenzione amministrativa per l'uso dell'immobile provinciale sopracitato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

La Provincia, come sopra rappresentata, di seguito anche Concedente, concede in uso ad ARPAE, di seguito anche Concessionaria, la quale accetta, i locali dell'immobile sito in dell'immobile ubicato in P.le della Pace n. 1 in Parma, censito al N.C.E.U. fg. 28, mappale 151, sub 1 e 2- Cat. B/4, denominato Palazzo della Provincia, come individuati nella planimetria allegata sub B evidenziati con colore rosso insieme ad arredi strumentali. Il plesso è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del Codice dei Beni Culturali.

Art. 3 Durata, recesso, decadenza

La concessione, in ottemperanza all'accordo di collaborazione istituzionale siglato tra le parti, di cui costituisce Allegato A, ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. All'avvio della convenzione dovrà essere sottoscritto apposito verbale di consegna dei locali e degli arredi di proprietà della Provincia concessi in uso. In caso di recesso o alla finale scadenza e conseguente risoluzione del rapporto, il Concessionario dovrà lasciare completamente liberi di sé, aventi causa e cose sue, i locali e riconsegnarli al Concedente previo controllo dello stato di conservazione/manutenzione, corrispondendo l'eventuale importo per danni accertati oltre la normale usura e senza pretendere nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria. Per quanto riguarda la decadenza trovano applicazione gli artt. 1453, 1454 e 1455 del C.C. Il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 del C.C. previa

intesa con la Provincia. Alla scadenza della convenzione, in caso di decadenza o di recesso della medesima, dovrà essere redatto verbale di riconsegna con la descrizione dello stato delle strutture; nel caso di rifiuto del Concessionario alla cooperazione per la redazione di verbale di riconsegna, provvederà con atto unilaterale la Provincia dopo aver comunicato il giorno e l'ora in cui viene operato l'accesso nei luoghi.

Art. 4 Corrispettivi

Il Concessionario corrisponde al Concedente un importo annuo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) a titolo di canone di utilizzo da versare in un'unica rata entro il 31/12 di ogni annualità di vigenza contrattuale. Il Concessionario inoltre corrisponde al Concedente un importo di € 58.692,87 all'anno a titolo di rimborso onnicomprensivo spese di funzionamento come meglio indicato nella tabella C, oltre a conguaglio consumi effettivi sostenuti dal Concessionario; l'importo andrà versato entro il 31/12 di ogni annualità di vigenza contrattuale. Il conguaglio dei consumi effettivi sostenuti, a seguito di conteggio effettuato dal competente ufficio tecnico provinciale in base ai millesimi di competenza, sarà comunicato dal Concedente entro il 31 marzo successivo all'annata di riferimento e versato dal Concessionario entro il 30 giugno successivo. Tutti i suddetti pagamenti dovranno avvenire, nel rispetto dei termini indicati, mediante bonifico bancario, da effettuarsi sul c/c IT14H0100003245244300060386. La presente convenzione si ritiene non soggetta al regime di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 art. 3 e s.s..

Art. 5 Utilizzo

I locali in oggetto vengono concessi esclusivamente ad uso uffici di ARPAE-sede di Parma nello stato in cui si trovano attualmente, che il concessionario dichiara di ben conoscere in quanto già occupato. Pertanto, alla scadenza della concessione, si dovranno riconsegnare i locali in tale stato o migliorato, senza che vi sia luogo a compenso per i miglioramenti fatti. Il concessionario dovrà però rispondere delle deficienze e dei deterioramenti che alla riconsegna vi si rinvenissero. Il Concessionario rinuncia altresì ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Concedente e ad ogni azione nei confronti dello stesso per eventuali vizi o difetti.

Art.6 Oneri del Concedente

Il Concedente provvede alle spese di funzionamento dei locali concessi incluse le spese comprendenti riscaldamento, forniture di acqua ed energia elettrica, pulizie, manutenzione ordinaria dei soli presidi anti-incendio centralizzati relativi alle parti comuni del palazzo, servizio di vigilanza armata, tassa rifiuti. Sono inoltre a carico del Concedente tutte le spese di manutenzione straordinaria e tutti quegli interventi e riparazioni atti a conservare all'immobile la sua destinazione

e ad evitare maggiori danni che compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito. Il Concedente potrà visitare il locale concesso in uso ogniqualvolta lo ritenga necessario per verificare lo stato di manutenzione, previa comunicazione al Concessionario. Per quanto riguarda la quota di rimborso delle spese di funzionamento a carico del Concessionario le parti rinviando alla Tabella allegata sub C.

Art. 6 Sub-concessione

Il concessionario non può concedere ad altri in sub-concessione, nemmeno in parte, l'immobile oggetto del presente contratto, senza il consenso scritto della proprietà del complesso immobiliare. Resta altresì convenuto che l'inadempimento circa la destinazione prevista dell'Art. 5 produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 7 Responsabilità

Il concessionario è costituito custode del bene dato in uso ed esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi, nonché dei portinai e di altro personale di servizio. Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto od omissione di terzi, da casi fortuiti quali quelli dovuti a furti o ad atti vandalici. Il Concessionario è responsabile di ogni danno che il proprio personale, attrezzature od impianti possono causare ai locali e sarà conseguentemente obbligato a risarcire e ripristinare quanto sia stato danneggiato o asportato. A tal fine il Concessionario, in fase di stipula della convenzione, è tenuto a stipulare con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione una adeguata polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso la Provincia di Parma) e verso dipendenti a garanzia dei danni cagionati involontariamente a terzi nell'espletamento dell'attività dichiarata in sede di selezione e gli infortuni subiti dal personale dipendente o volontario durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto del Concedente.

Art. 8 Sicurezza

Il Concessionario, in qualità di datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008, è tenuto ad informare e formare i propri lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Resta conseguentemente in capo al Concessionario l'obbligo di organizzare operativamente la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008. Sono inoltre a carico del Concessionario, quale datore di lavoro (DL), le opportune verifiche previste dalla legge.

Il Concessionario è tenuto ad informare gli altri Concessionari del Palazzo (Comune di Parma\Lanzi Travel\TEP), nonché lo stesso Ufficio Sicurezza della Provincia, in merito al Piano di emergenza e

di evacuazione predisposto dal proprio Servizio Sicurezza sul lavoro, attraverso le opportune forme di comunicazione e coordinamento.

Ogni modificazione del layout dei locali o eventuali installazioni di presidi e strutture, fermo restando le opportune autorizzazioni necessarie, dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Sicurezza della Provincia.

La Provincia si impegna a fornire tutte le necessarie informazioni necessarie, per supportare il DL del Concessionario nella redazione e aggiornamento, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 81/2008, del documento di valutazione dei rischi per le attività e le strutture di pertinenza.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del DLgs 81/2008 si ricorda che: *“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare..... la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici..... restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione”*.

Art.9 Disciplina del rapporto concessorio

Gli spazi in oggetto risultano assoggettati al regime del demanio provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, 2° comma e 824, 1° comma, del codice civile con conseguente applicazione dello strumento della concessione amministrativa integrato da una convenzione attuativa. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore a all'accordo di collaborazione istituzionale ex art. 15 Legge 241/90 siglato dalle parti.

Art. 10 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Concessionario dichiara di essere consapevole che il rapporto stipulato con il presente atto si risolverà per violazione da parte dell'affidataria medesima degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Parma approvato con atto di G.P. n. 667 del 19.12.2013.

Art. 11 Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia

Concessionario e Concedente si obbligano a osservare tutti gli adempimenti previsti dal Patto d'integrità approvato con D.P. n.229/2015 dell'11/09/2015.

Art. 12 Conflitto di interessi

Le parti dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi ex art. 42, co. 2, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Legge 190/2012 in relazione alla presente convenzione.

Art. 13 Trattamento dati personali

I dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Provincia, in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

Art. 14 Domicilio

Agli effetti della presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio in Parma presso le rispettive sedi legali.

Art. 15 Controversie

Eventuali controversie saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. Competente sarà esclusivamente il Foro di Parma. E' esclusa la competenza arbitrale. Non è prevista la clausola compromissoria di cui all'art. 209, co. 2, D.Lgs.50/2016.

Art. 16 Spese

La presente convenzione è redatta nella forma di scrittura privata non autenticata e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale e conservata agli atti dell'Ufficio Patrimonio dell'Ente. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Concedente Provincia di Parma

Dott. Andrea Ruffini

(f.to digitalmente)

Il Concessionario Agenzia Regionale

Prevenzione Ambiente ed Energia-A.R.P.A.E.

Dott. _____

(f.to digitalmente)

**PROVINCIA DI PARMA
CONVENZIONE-allegato A**

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PARMA, IN P.LE DELLA PACE, 1 – PARMA.

CONCEDENTE: PROVINCIA DI PARMA

CONCESSIONARIO: ARPAE-Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente, l'energia dell'Emilia-Romagna

CANONE: € 35.000/anno (IVA ESENTE)

RIMBORSO ANNUO ONNICOMPRESIVO SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI: € 58.692,87 (salvo conguaglio)

L'anno duemilaventi, con la presente scrittura, valida tra le parti ad ogni effetto di legge,

FRA

La Provincia di Parma (Codice Fiscale 80015230347), rappresentata dal Dott. Andrea Ruffini, autorizzato alla stipulazione dei contratti in virtù del Dispongo presidenziale prot. n. 23504/2019

E

L'Arpae Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Codice Fiscale 04290860370) in questo atto rappresentato da _____ domiciliato per la carica presso la sede della Direzione generale dell'Arpae, nella sua qualità di _____ secondo quanto disposto da _____;

Premesso:

che Provincia di Parma e ARPAE hanno stipulato l'accordo di collaborazione istituzionale recante ad oggetto "Accordo ai sensi dell'art. 15 L.241/90 per il funzionamento degli uffici ARPAE-Parma in attuazione della L.R. N. 13/2015", a cui si rinvia per tutto quanto non chiaramente espresso nella presente convenzione;

che la Provincia di Parma è proprietaria nel Comune di Parma – Piazzale della Pace n. 1 (Piani 3), di un immobile ad uso uffici, dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo e conseguentemente assoggettato al regime del demanio provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, 2°

comma e 824, 1° comma, del codice civile, con previsione di applicazione dello strumento della concessione amministrativa integrato da una convenzione attuativa;

che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) ha manifestato l'interesse a disporre dei locali attualmente occupati come sede dei propri uffici riconoscendo alla Provincia un canone annuo per utilizzo locali pari ad € 35.000,00 oltre al rimborso spese fino al 31/12/2021;

che pertanto si ritiene opportuno formalizzare una convenzione amministrativa per l'uso dell'immobile provinciale sopracitato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

La Provincia, come sopra rappresentata, di seguito anche Concedente, concede in uso ad ARPAE, di seguito anche Concessionaria, la quale accetta, i locali dell'immobile sito in dell'immobile ubicato in P.le della Pace n. 1 in Parma, censito al N.C.E.U. fg. 28, mappale 151, sub 1 e 2- Cat. B/4, denominato Palazzo della Provincia, come individuati nella planimetria allegata sub B evidenziati con colore rosso insieme ad arredi strumentali. Il plesso è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del Codice dei Beni Culturali.

Art. 3 Durata, recesso, decadenza

La concessione, in ottemperanza all'accordo di collaborazione istituzionale siglato tra le parti, di cui costituisce Allegato A, ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. All'avvio della convenzione dovrà essere sottoscritto apposito verbale di consegna dei locali e degli arredi di proprietà della Provincia concessi in uso. In caso di recesso o alla finale scadenza e conseguente risoluzione del rapporto, il Concessionario dovrà lasciare completamente liberi di sé, aventi causa e cose sue, i locali e riconsegnarli al Concedente previo controllo dello stato di conservazione/manutenzione, corrispondendo l'eventuale importo per danni accertati oltre la normale usura e senza pretendere nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria. Per quanto riguarda la decadenza trovano applicazione gli artt. 1453, 1454 e 1455 del C.C. Il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 del C.C. previa

intesa con la Provincia. Alla scadenza della convenzione, in caso di decadenza o di recesso della medesima, dovrà essere redatto verbale di riconsegna con la descrizione dello stato delle strutture; nel caso di rifiuto del Concessionario alla cooperazione per la redazione di verbale di riconsegna, provvederà con atto unilaterale la Provincia dopo aver comunicato il giorno e l'ora in cui viene operato l'accesso nei luoghi.

Art. 4 Corrispettivi

Il Concessionario corrisponde al Concedente un importo annuo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) a titolo di canone di utilizzo da versare in un'unica rata entro il 31/12 di ogni annualità di vigenza contrattuale. Il Concessionario inoltre corrisponde al Concedente un importo di € 58.692,87 all'anno a titolo di rimborso onnicomprensivo spese di funzionamento come meglio indicato nella tabella C, oltre a conguaglio consumi effettivi sostenuti dal Concessionario; l'importo andrà versato entro il 31/12 di ogni annualità di vigenza contrattuale. Il conguaglio dei consumi effettivi sostenuti, a seguito di conteggio effettuato dal competente ufficio tecnico provinciale in base ai millesimi di competenza, sarà comunicato dal Concedente entro il 31 marzo successivo all'annata di riferimento e versato dal Concessionario entro il 30 giugno successivo. Tutti i suddetti pagamenti dovranno avvenire, nel rispetto dei termini indicati, mediante bonifico bancario, da effettuarsi sul c/c IT14H0100003245244300060386. La presente convenzione si ritiene non soggetta al regime di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 art. 3 e s.s..

Art. 5 Utilizzo

I locali in oggetto vengono concessi esclusivamente ad uso uffici di ARPAE-sede di Parma nello stato in cui si trovano attualmente, che il concessionario dichiara di ben conoscere in quanto già occupato. Pertanto, alla scadenza della concessione, si dovranno riconsegnare i locali in tale stato o migliorato, senza che vi sia luogo a compenso per i miglioramenti fatti. Il concessionario dovrà però rispondere delle deficienze e dei deterioramenti che alla riconsegna vi si rinvenissero. Il Concessionario rinuncia altresì ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Concedente e ad ogni azione nei confronti dello stesso per eventuali vizi o difetti.

Art.6 Oneri del Concedente

Il Concedente provvede alle spese di funzionamento dei locali concessi incluse le spese comprendenti riscaldamento, forniture di acqua ed energia elettrica, pulizie, manutenzione ordinaria dei soli presidi anti-incendio centralizzati relativi alle parti comuni del palazzo, servizio di vigilanza armata, tassa rifiuti. Sono inoltre a carico del Concedente tutte le spese di manutenzione straordinaria e tutti quegli interventi e riparazioni atti a conservare all'immobile la sua destinazione

e ad evitare maggiori danni che compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito. Il Concedente potrà visitare il locale concesso in uso ogniqualvolta lo ritenga necessario per verificare lo stato di manutenzione, previa comunicazione al Concessionario. Per quanto riguarda la quota di rimborso delle spese di funzionamento a carico del Concessionario le parti rinviano alla Tabella allegata sub C.

Art. 6 Sub-concessione

Il concessionario non può concedere ad altri in sub-concessione, nemmeno in parte, l'immobile oggetto del presente contratto, senza il consenso scritto della proprietà del complesso immobiliare. Resta altresì convenuto che l'inadempimento circa la destinazione prevista dell'Art. 5 produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 7 Responsabilità

Il concessionario è costituito custode del bene dato in uso ed esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi, nonché dei portinai e di altro personale di servizio. Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto od omissione di terzi, da casi fortuiti quali quelli dovuti a furti o ad atti vandalici. Il Concessionario è responsabile di ogni danno che il proprio personale, attrezzature od impianti possono causare ai locali e sarà conseguentemente obbligato a risarcire e ripristinare quanto sia stato danneggiato o asportato. A tal fine il Concessionario, in fase di stipula della convenzione, è tenuto a stipulare con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione una adeguata polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso la Provincia di Parma) e verso dipendenti a garanzia dei danni cagionati involontariamente a terzi nell'espletamento dell'attività dichiarata in sede di selezione e gli infortuni subiti dal personale dipendente o volontario durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto del Concedente.

Art. 8 Sicurezza

Il Concessionario, in qualità di datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008, è tenuto ad informare e formare i propri lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Resta conseguentemente in capo al Concessionario l'obbligo di organizzare operativamente la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008. Sono inoltre a carico del Concessionario, quale datore di lavoro (DL), le opportune verifiche previste dalla legge.

Il Concessionario è tenuto ad informare gli altri Concessionari del Palazzo (Comune di Parma\Lanzi Travel\TEP), nonché lo stesso Ufficio Sicurezza della Provincia, in merito al Piano di emergenza e

di evacuazione predisposto dal proprio Servizio Sicurezza sul lavoro, attraverso le opportune forme di comunicazione e coordinamento.

Ogni modificazione del layout dei locali o eventuali installazioni di presidi e strutture, fermo restando le opportune autorizzazioni necessarie, dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Sicurezza della Provincia.

La Provincia si impegna a fornire tutte le necessarie informazioni necessarie, per supportare il DL del Concessionario nella redazione e aggiornamento, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 81/2008, del documento di valutazione dei rischi per le attività e le strutture di pertinenza.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del DLgs 81/2008 si ricorda che: *“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare..... la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici..... restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione”*.

Art.9 Disciplina del rapporto concessorio

Gli spazi in oggetto risultano assoggettati al regime del demanio provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, 2° comma e 824, 1° comma, del codice civile con conseguente applicazione dello strumento della concessione amministrativa integrato da una convenzione attuativa. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore a all'accordo di collaborazione istituzionale ex art. 15 Legge 241/90 siglato dalle parti.

Art. 10 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Concessionario dichiara di essere consapevole che il rapporto stipulato con il presente atto si risolverà per violazione da parte dell'affidataria medesima degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Parma approvato con atto di G.P. n. 667 del 19.12.2013.

Art. 11 Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia

Concessionario e Concedente si obbligano a osservare tutti gli adempimenti previsti dal Patto d'integrità approvato con D.P. n.229/2015 dell'11/09/2015.

Art. 12 Conflitto di interessi

Le parti dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi ex art. 42, co. 2, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Legge 190/2012 in relazione alla presente convenzione.

Art. 13 Trattamento dati personali

I dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Provincia, in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

Art. 14 Domicilio

Agli effetti della presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio in Parma presso le rispettive sedi legali.

Art. 15 Controversie

Eventuali controversie saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. Competente sarà esclusivamente il Foro di Parma. E' esclusa la competenza arbitrale. Non è prevista la clausola compromissoria di cui all'art. 209, co. 2, D.Lgs.50/2016.

Art. 16 Spese

La presente convenzione è redatta nella forma di scrittura privata non autenticata e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale e conservata agli atti dell'Ufficio Patrimonio dell'Ente. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Concedente Provincia di Parma

Dott. Andrea Ruffini

(f.to digitalmente)

Il Concessionario Agenzia Regionale

Prevenzione Ambiente ed Energia-A.R.P.A.E.

Dott. _____

(f.to digitalmente)